SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 503-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1977

Accettazione ed esecuzione del Protocollo
relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione di Ginevra del 1951, poi modificata ed integrata con l'Accordo dell'Aja del 23 novembre 1957 — cui l'Italia ha dato la propria adesione nel 1968 — si definisce la qualifica di marinaio rifugiato per quegli individui che si trovino nelle posizioni previste dai medesimi strumenti diplomatici.

I due ricordati accordi tuttavia conferivano lo *status* di rifugiato soltanto a quei marinai che si trovavano in quella condizione anteriormente al 1° gennaio 1951.

Negli anni successivi peraltro ulteriori vicende politiche determinarono ed intensificarono il flusso dei rifugiati, ed in particolare dei marinai rifugiati; talchè da diversi Paesi vennero sottoscritti due Protocolli, uno del 31 gennaio 1967, l'altro del 12 giugno 1973, coi quali si estende a quanti hanno acquisito la condizione di rifugiato e di marinai rifugiato dopo il 1° gennaio 1951 lo statuto ed i benefici previsti per quanti ne godevano per essersi trovati in quella situazione anteriormente alla data menzionata.

Poichè i precedenti documenti sono stati tutti ratificati dal nostro Parlamento, la Commissione affari esteri del Senato si è trovata d'accordo nel sollecitare la ratifica anche di quest'ultimo Protocollo del 1973.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il Protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV del Protocollo stesso.